

6828 Balerna, 11 gennaio 2005

MM 1/2005
Modifica degli articoli 47 – 48 – 51 - 53 del Regolamento organico dei dipendenti (ROD)

Onorevoli signori presidente e consiglieri,

con decreto legislativo concernente la riduzione temporanea della misura dell'adeguamento degli stipendi statali al rincaro, del 14 dicembre 2004, il Gran Consiglio ha stabilito il riconoscimento parziale del rincaro in misura del 50% per i dipendenti dell'amministrazione cantonale per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Il Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD) - con la modifica in vigore dal 1. gennaio 2002 – ha ancorato i salari del personale del Centro degli anziani alle classi di stipendio dell'amministrazione cantonale, considerato che le stesse costituiscono la base per determinare i sussidi. Il calcolo dell'adeguamento al rincaro era, a quel momento, analogo sia per il Cantone, sia per il Comune. Con la modifica ora decisa dallo Stato, per i salari del personale sottoposto al ROD vi sarebbe un diverso adeguamento al rincaro: completo per il personale amministrativo, dei servizi tecnici e dell'istituto scolastico e ridotto al 50% per il personale del Centro degli anziani.

Nel messaggio sui preventivi 2005 (pag. 13 cpv 2) il Municipio - quando nulla era ancora stato deciso in merito al contenimento delle uscite correnti dello Stato - così si è espresso riguardo ai costi del personale del Centro degli anziani:

Una grossa incognita pesa sui costi del personale attivo presso il Centro degli anziani che potrebbero lievitare a causa delle decisioni di risparmio sul personale dello Stato e sul personale degli enti sussidiati. Le scelte del Governo, di non riconoscere gli scatti di anzianità o di introdurre un contributo di solidarietà, dovrebbero poi essere compensate con le nostre finanze per non creare disparità nei confronti degli altri dipendenti comunali. E ciò previa modifica del Regolamento organico dei dipendenti ROD. Se quest'ipotesi dovesse confermarsi si tradurrà in un maggior onere a carico del comune, per la gestione del Centro degli anziani, che si ripercuoterà anche per gli anni a venire perché la scala di riferimento applicata dal Cantone risulterà sempre inferiore a quella prevista nel ROD.

Le decisioni intervenute a metà dicembre in ambito cantonale hanno chiarito che per il 2005 non sono previsti aggravii per il Comune dovuti a mancato riconoscimento di scatti di anzianità o all'introduzione del contributo di solidarietà.

Verrà per contro riconosciuto il sussidio sugli stipendi del personale degli istituti (come il nostro Centro degli anziani) adeguati al rincaro solo nella misura del 50%.

Il Municipio ritiene però che - già per ragioni di equità - a tutto il personale sottoposto al ROD debba essere riconosciuta l'intera compensazione del rincaro. Ciò significa che, per l'anno 2005, il Comune dovrà coprire l'importo non sussidiato (circa fr. 15'000.-) che sarà di un'entità contenuta e sopportabile per le nostre finanze. Con questa decisione si abbandona il parallelismo fra salari applicati al Centro degli anziani e le cifre delle classi di stipendio cantonali, pur se la classificazione rimarrà invariata. S'impone quindi l'aggiornamento di alcuni articoli del ROD.

Di seguito illustriamo le modifiche al regolamento che vengono sottoposte alla vostra approvazione. Per i testi completi proposti si rimanda all'allegato al presente messaggio.

All'art. 47 f) si specifica che le classi indicate si riferiscono agli stipendi cantonali in vigore al 31 dicembre 2004. Considerata poi l'assunzione in via definitiva dell'operatrice sociale si propone l'aggiunta per paragrafo g) Personale dei servizi sociali, sotto il quale si elencano le classi salariali per questa funzione, riprendendo quelle adottate per mansioni analoghe nell'ambito dell'amministrazione cantonale e che confermano le modalità adottate per stabilire il salario dell'operatrice sociale nel periodo transitorio.

All'art. 48 b) si inseriscono i salari minimo e massimo, considerato che non è più possibile il riferimento a quelli applicati nell'amministrazione cantonale per la differenza dovuta alla mancata integrazione dell'indennità completa di rincaro per il 2005.

Gli articoli 51 e 53 vengono adeguati, nella loro formulazione, alla nuova situazione.

A vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi invitiamo a

risolvere

1. E' approvato il nuovo testo degli articoli 47, 48, 51, 53 del Regolamento organico dei dipendenti ROD 1991;
2. Le modifiche di cui al punto 1. entrano in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali e avranno effetto a contare dal 1. gennaio 2005

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Avv. Gian Paolo Grassi

Il Segretario
Carlo Crivelli

Allegato: testo articoli ROD sottoposti a modifica

Messaggio demandato alle commissioni di Gestione e delle Petizioni

Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD)

Proposta di modifica

articoli modificati: 47 f) (aggiunta al cpv 1) – 47 g) (aggiunta) – art. 48 b (nuovo testo)
art. 51 (stralcio del cpv 2) – art. 53 (stralcio del cpv 3)

(le modifiche sono evidenziate in corsivo e in grassetto)

Art. 47 Classificazione e pianta del personale

a)	<u>Personale con titolo accademico</u>	classe speciale
b)	<u>Personale amministrativo</u>	
	Segretario comunale	1
	Capo contabile	3
	Direttore Centro degli anziani	3
	Vice Segretario	4
	Funzionario I	4
	Funzionario II	5
	Funzionario amministrativo	6
	Addetto amministrativo	9
	Impiegato I	11
	Impiegato II	14
	Impiegato	16
c)	<u>Personale dei servizi tecnici</u>	
	Capotecnico	2
	Collaboratore tecnico	6
	Capo operaio	6a
	Sorvegliante acquedotto	7
	Disegnatore I	9
	Operaio qualificato I	10
	Operaio qualificato II	12
	Operaio qualificato	13
	Operaio con pratica professionale	13
	Operaio I	15
	Operaio	17
	Inserviente	20
d)	<u>Personale del corpo di polizia</u>	
	Capo servizio polizia	7
	Sostituto capo servizio polizia	8
	Agente I	10
	Agente	12
e)	<u>Personale dell'istituto scolastico</u>	
	Direttore	3a
	Cuoco	18
	Aiuto cuoco	19
	Inserviente	20

f) **Personale del Centro degli anziani**

Le classi di stipendio indicate si riferiscono alla scala degli stipendi di cui all'art. 3 cpv 1 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, **in vigore al 31 dicembre 2004.**

Personale di cura

Infermiere responsabile delle cure	25-26-27-28-29
Infermiere postdiploma (specializzazione)	23-24-25-26-27
Infermiere livello 2	21-22-23-24-25
Infermiere livello 1	20-21-22-23
Infermiere in attesa di riconoscimento	19-20-21
Assistente geriatrico	16-17-18-19-20-21-22
Assistente di cura	16-17-18
Ausiliario di cura	13-14-15-16-17

Personale terapeutico

Fisioterapista riconosciuto	22-23-24-25
Fisioterapista in attesa di riconoscimento	19-20-21
Ergoterapista con diploma	22-23-24-25
Animatore con diploma specifico	22-23-24-25
Animatore con altro diploma	16-17-18-19-20-21-23
Animatore senza diploma	13-14-15-16

Personale domestico

Governante con diploma	21-22-23
Governante senza diploma	15-16-17-19
Capo cucina	20-21-22-23
Cuoco dietista	18-19-20-21
Cuoco	15-16-17-19-20-21
Aiuto cuoco	15-16-17
Ausiliario di cucina	10-11-12-13
Ausiliario di mensa	10-11-12-13
Responsabile lavanderia	10-11-12-13-14-15-16-17
Ausiliario di lavanderia	10-11-12-13
Ausiliario di pulizia	10-11-12-13

Personale tecnico

Custode con diploma di tirocinio	15-16-17-19
Custode senza diploma di tirocinio	15-16-17

g) **Personale dei servizi sociali**

Le classi di stipendio indicate si riferiscono alla scala degli stipendi di cui all'art. 3 cpv 1 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, in vigore al 31 dicembre 2004.

Operatore sociale	26-27-28
--------------------------	-----------------

Art. 48 Scala degli stipendi

- a) Personale del settore amministrativo, dei servizi tecnici, del corpo di polizia, dell'istituto scolastico

<u>classi</u>	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>	<u>differenza</u>
1	99'821.65	123'309.15	23'487.50
2	97'472.85	117'437.20	19'964.35
3	93'949.80	111'565.40	17'615.60
3a	86'300.--	99'900.--	13'600.--
4	79'270.10	93'362.60	14'092.50
5	74'572.60	88'665.10	14'092.50
6	73'633.10	87'725.65	14'092.55
6a	67'900.--	81'400.--	13'500.--
7	62'241.80	75'159.80	12'918.--
8	61'067.40	73'985.45	12'918.05
9	59'775.60	72'693.60	12'918.--
10	59'305.80	71'049.45	11'743.65
11	57'896.60	69'640.25	11'743.65
12	56'135.--	66'704.35	10'569.35
13	55'900.05	62'946.40	7'046.35
14	54'021.05	60'480.15	6'459.10
15	52'846.80	58'718.60	5'871.80
16	46'387.75	51'672.40	5'284.65
17	45'918.--	51'202.60	5'284.60
18	44'743.60	50'028.25	5'284.65
19	43'451.80	46'387.75	2'935.95
20	40'633.25	43'216.95	2'583.70

La presente scala degli stipendi, stabilita in base all'indice di punti 141.58, comprende la tredicesima mensilità.

In caso di concorso e di nomina di concorrenti con titolo accademico, il Municipio è autorizzato a convenire speciali condizioni d'impiego non eccedenti il massimo dello stipendio della classe 1 maggiorata sino a un massimo del 25%.

- b) **Personale del Centro degli anziani e dei servizi sociali**
La base di riferimento è l'art. 1 del decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2004 del 19 dicembre 2003: scala dei salari sulla base di punti 109,1 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2003.

Classi	minimo	massimo
29	77'819.-	101'288.-
28	75'094.-	96'607.-
27	74'097.-	93'653.-
26	72'462.-	91'434.-
25	68'770.-	86'258.-
24	65'996.-	82'560.-
23	61'661.-	78'127.-
22	59'374.-	74'434.-
21	56'836.-	70'980.-
20	55'482.-	67'514.-
19	54'611.-	64'713.-
18	52'277.-	61'656.-
17	49'483.-	58'862.-
16	46'681.-	56'061.-
15	44'641.-	54'022.-
14	42'893.-	52'272.-
13	41'094.-	50'473.-
12	39'362.-	48'743.-
11	37'628.-	47'010.-
10	35'899.-	45'277.-

Art. 51 Aumenti annuali

Lo stipendio s'incrementa ogni anno di una somma uguale alla decima parte della differenza fra lo stipendio minimo e quello massimo.

(stralcio cpv2)

Gli aumenti decorrono a partire dal 1. gennaio di ogni anno. Se la nomina è avvenuta nel primo semestre, il periodo annuale viene conteggiato a partire dal 1. gennaio dell'anno in corso; se nel secondo, dal 1. gennaio dell'anno successivo.

Art. 53 Indennità di rincaro

Gli stipendi vengono adeguati annualmente al rincaro.

L'indennità di rincaro è stabilita dal Municipio al 1. gennaio di ogni anno sulla base dell'indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo del precedente mese di novembre. In caso di crisi economica o di grave situazione finanziaria del Comune, il Municipio ha facoltà di stabilire una riduzione parziale o totale della compensazione del rincaro; l'indennità di rincaro non può comunque essere inferiore a quella stabilita dal Cantone per i suoi dipendenti.

(stralcio cpv 3)